

## FOGLIO INFORMATIVO

### Finanziamenti a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, Crediti di Firma per consumatori

(Ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è definito “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti/>

Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

#### Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

<b>Soggetto Collocatore</b>
<b>Nome e Cognome o Ragione Sociale dell’ Intermediario del credito .....</b>
<b>Qualifica..... Cod. Fiscale / P. A.....</b>
<b>N° di iscrizione nell’elenco in cui l’intermediario del credito è iscritto:</b>
<b>Indirizzo/Sede.....</b>
<b>Telefono..... Fax.....</b>
<b>Indirizzo e.mail.....</b>

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 14 pagine, della **Guida Pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario** e il documento contenente i **Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)** previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da BNL.

Data ..... Firma del cliente .....

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it))

#### CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA E I CREDITI DI FIRMA

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi alle seguenti linee di credito:

- Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera
- Crediti di firma

nonché altre voci di costo inerenti alcuni servizi bancari di incasso documentario e credito documentario/stand by letter of credit (export) che, di per sé, non necessitano di esplicita linea di credito per poter essere utilizzati.

La concessione delle linee di credito sopra indicate è subordinata all’attività di valutazione del Cliente da parte della Banca, con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio. In considerazione delle esigenze del cliente consumatore possono essere concesse e contrattualizzate congiuntamente o disgiuntamente linee di credito per

una sola delle fattispecie sopra descritte o per entrambe (Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera Crediti di firma).

Modalità e dettagli di utilizzo delle linee di credito sono definiti di comune accordo tra la Banca ed il Cliente e sono formalizzate nel contratto di affidamento "Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, crediti di firma" e nei dispositivi di fido in esso contenuti, stipulato tra la Banca ed il Cliente.

A garanzia della linea di credito accordata, la Banca può richiedere al Cliente (o a terzi) il rilascio di una o più garanzie (vedi Foglio Informativo "Garanzie") quali, ad esempio, la fideiussione, il pegno su titoli ecc., sulle quali rivalersi in caso di mancato rimborso del credito da parte del Cliente. In caso di beni/titoli ricevuti in garanzia, il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia e sul valore della garanzia la Banca applicherà uno scarto prudenziale atto ad assorbire eventuali oscillazioni del prezzo dei beni/titoli, nonché eventuali ribassi che potrebbero manifestarsi in sede di realizzo della garanzia stessa.

#### **CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI DIVERSI A BREVE TERMINE (non rateali) IN EURO E VALUTA ESTERA**

Attraverso i Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera la Banca eroga al cliente una somma di denaro, a revoca o a scadenza a supporto delle sue esigenze.

I Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e sequenziali.

Nella prima fase la Banca, su apposita domanda di affidamento da parte del Cliente, pre-valuta e delibera il rischio massimo assumibile sul Cliente, formalizzandolo mediante la stipula del contratto di "Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, Crediti di firma". A seguito dell'operatività delle linee di credito deliberate, il Cliente corrisponde alla Banca la Commissione di Affidamento che riveste carattere di onnicomprensività per tutti gli affidamenti aventi carattere rotativo. Restano, pertanto, esclusi da tale fattispecie i fidi specifici relativi a finanziamenti erogati in un'unica soluzione e con rimborso a piano (rientranti nella fattispecie del mutuo) nonché i crediti di firma (che, non prevedendo l'erogazione di una somma di denaro né la sua messa a disposizione, non possono essere remunerati con un tasso d'interesse) per i quali, alla commissione sull'affidamento, si affiancano le altre spese e commissioni previste dal presente Foglio Informativo per la remunerazione delle diverse attività svolte dalla Banca (CFR. SEZIONE VOCI DI COSTO. La Commissione di Affidamento è contrattualizzata con il cliente al momento della concessione e viene applicata in misura percentuale dell'accordato dal momento della resa operativa della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo e per la durata del periodo dell'affidamento-Può essere differenziata per singola linea di credito.

La seconda fase si manifesta, invece, quando il Cliente richiede alla Banca, mediante apposito modulo reso disponibile dalla stessa, di effettuare una specifica erogazione, da rimborsare ad una scadenza determinata unitamente agli interessi maturati. Tale erogazione avverrà alle condizioni economiche precedentemente pattuite tra la Banca ed il Cliente nel frontespizio del contratto - Secci Contrattuale - oppure concordando condizioni specifiche da applicare esclusivamente alla singola erogazione.

Le parti possono concordare tassi di interesse differenziati per ogni singola erogazione, in relazione alle caratteristiche della stessa (quali, ad esempio: durata, scadenza, qualità dei debitori, scopo del finanziamento, presenza di garanzie, percentuale di utilizzo del plafond, opportunità commerciali collegate, etc.) e del contesto di mercato in cui avviene l'erogazione, in deroga (sia migliorativa che peggiorativa) al relativo valore standard pattuito nel contratto di affidamento.

I Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera possono essere erogati a tasso fisso o variabile, sia in euro che in valuta estera e possono avere diversi presupposti o scopi quali, ad esempio:

- Anticipi a fronte di crediti vantati dal Cliente che prevedono l'erogazione di una somma di denaro (corrispondente ad una percentuale del credito vantato dal Cliente), la quale sarà rimborsata dal Cliente interamente o con una quota parte dei pagamenti ricevuti successivamente all'erogazione e, in ogni caso, alla scadenza contrattualmente pattuita.
- Finanziamenti senza vincolo di destinazione, ovvero erogazioni di denaro volte a soddisfare necessità finanziarie varie ma con un orizzonte temporale di rimborso comunque definito all'atto dell'erogazione.

La concessione della linea di credito non ha rischi specifici, ma produce interessi a carico del Cliente calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo.

Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto (il parametro di indicizzazione di riferimento potrà essere scelto dal cliente tra uno degli indici di seguito riportati).

Il valore dell'indice di riferimento può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

In caso di andamento crescente dell'indice di riferimento scelto, il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente di detto parametro che si riflette sul tasso d'interesse nominale annuo.

In caso di andamento costante dell'indice di riferimento scelto ovvero senza significative variazioni dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse nominale annuo non subirà sostanziali oscillazioni.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento scelto, il tasso d'interesse nominale annuo diminuirà. Resta inteso che qualora il suddetto tasso di Interesse nominale annuo, risulti inferiore a zero per effetto dell'andamento decrescente (negativo) dell'indice di riferimento, ad esso verrà attribuito un valore di tasso minimo pari a zero.

**Euribor** (euro interbank offered rate) - parametro di indicizzazione applicato in sede interbancaria sulle operazioni a breve termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari e disponibile sul sito <https://www.emmi-benchmarks.eu/>

Ente Amministratore: European Money Markets Institute (EMMI).

#### **€STR (Euro Short-Term Rate)**

L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni.

La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale "<https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>" il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB):

[https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest\\_rate\\_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER\\_methodology\\_and\\_policies.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf)

**BCE** (Banca Centrale Europea) Tasso di Rifinanziamento Principale della Banca Centrale Europea – indice di riferimento determinato dalla BCE sulla base delle decisioni in materia di politica monetaria, diffuso sui principali organi telematici e di norma pubblicato nella tabella "Tassi BCE" sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". E' il tasso ufficiale di sconto che la BCE applica agli scambi di denaro tra gli Istituti Bancari. Disponibile sul sito [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

Ente Amministratore: BCE Banca Centrale Europea

**FED** (Federal Reserve System) è il tasso d'interesse sui fondi federali, in particolare, le operazioni di mercato aperto vengono condotte dalla Fed sul mercato delle riserve bancarie. Disponibile sul sito [www.federalreserve.gov](http://www.federalreserve.gov)

Ente Amministratore: Banca Centrale degli Stati Uniti

**LIBOR** (London Interbank Offered Rate) - indice di riferimento utilizzato negli scambi interbancari in Europa e dalle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese, calcolato giornalmente dalla British Bankers' Association, Disponibile su [www.theice.com](http://www.theice.com)

Ente Amministratore: Benchmark Administration dell'ICE (IBA)

**NB: Per poter individuare l'indice di riferimento più coerente con le proprie esigenze finanziarie è opportuno visionare l'andamento registratosi nel corso del tempo dell'indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso nominale annuo, in quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di valutazione da parte del Cliente.**

A garanzia della linea di credito accordata la Banca può richiedere al Cliente (o a terzi) il rilascio di una o più garanzie (vedi Foglio Informativo "Garanzie") quali, ad esempio, la fideiussione, il pegno (su titoli, deposito di denaro etc.), sulle quali rivalersi in caso di mancato rimborso del credito parte del Cliente. In caso di beni/titoli ricevuti in garanzia, il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia e sul valore della garanzia la Banca applicherà uno scarto prudenziale atto ad assorbire eventuali oscillazioni del prezzo dei beni/titoli, nonché eventuali ribassi che potrebbero manifestarsi in sede di realizzo della garanzia stessa.

#### **Opportunità**

Il prodotto, quindi, si presta ad essere utilizzato dal Cliente tipicamente per far fronte a specifiche esigenze di liquidità, che richiedono l'erogazione dell'intero importo alla data concordata e per le quali il Cliente è in grado di pianificare o definire anche una data di rimborso (esatta o massima) già al momento della richiesta di erogazione, Mentre risulta inadeguato per la gestione di improvvise e temporanee esigenze di liquidità.

#### **Rischi**

Il rischio tipico dell'operazione risiede nella possibilità che:

i crediti anticipati non vengano pagati dal debitore entro la scadenza prevista, con conseguente obbligo – per il Cliente - di reperire la liquidità per restituire alla Banca le somme anticipate.

Inoltre, per i finanziamenti erogati in valuta estera, il Cliente potrebbe essere esposto ad un rischio di cambio nel caso in cui dovesse rimborsare il finanziamento con somme denominate in una valuta diversa da quella del finanziamento da estinguere.

## CARATTERISTICHE DEI CREDITI DI FIRMA

La linea di Credito di firma è una forma di affidamento, utilizzabile in tutto o in parte, per l'emissione di impegni di firma da parte della Banca. Con l'emissione dell'impegno di firma, la Banca si obbliga a far fronte a determinati impegni per conto del Cliente (accettazioni, crediti documentari, etc.) o ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti di terzi (avalli, fideiussioni, garanzie autonome, standby letter of credit, etc.).

I Crediti di firma sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e sequenziali.

In una prima fase la Banca, su apposita domanda di affidamento da parte del Cliente, pre-valuta e delibera il rischio massimo assumibile sul Cliente, formalizzato mediante la stipula del contratto di "Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, Crediti di firma", i cui termini economici sono riassunti nel documento di sintesi per i Crediti di Firma. A fronte di tale affidamento è prevista l'applicazione da parte della Banca della commissione di affidamento.

La seconda fase si manifesta, invece, quando il Cliente richiede alla Banca, mediante apposito modulo reso disponibile dalla stessa, di effettuare una specifica operazione. Tale operazione avverrà alle condizioni economiche precedentemente pattuite tra la Banca ed il Cliente nell'apposita sezione del contratto di "Finanziamenti diversi a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, Crediti di firma" oppure alle condizioni specifiche da applicare esclusivamente alla singola operazione richieste dal Cliente nell'apposito modulo e confermate dalla Banca nella comunicazione di esecuzione dell'operazione.

### Il Credito documentario

L'operazione di Credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, etc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito ed alle norme che lo disciplinano.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale - ICC - "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" pubblicazione n.600, note anche come NUU 600 o UCP 600.

### La Lettera di credito standby (SBLC)

La Lettera di credito standby (SBLC) è un impegno della banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell'impegno contrattuale assunto dall'ordinante (di solito il compratore). La banca emittente si impegna, pertanto, a pagare il beneficiario a fronte della presentazione dei documenti previsti dal testo della SBLC, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell'ordinante accompagnata da eventuali altri documenti.

Anche per la SBLC trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

### La Conferma

Sia il Credito documentario che la Lettera di credito standby possono essere confermati da una banca, diversa da quella emittente. Con l'aggiunta della conferma, la banca confermate (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno a quello della banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella SBLC, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) la conferma può essere aggiunta da un'altra banca solo su espressa autorizzazione della banca emittente.

### La Fideiussione e la Garanzia autonoma

Attraverso una fideiussione/garanzia autonoma la Banca fornisce una garanzia per conto del proprio cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario"). Tale garanzia ha di norma una durata predeterminata ed un limite di importo predefinito e, solitamente, è emessa in modalità cartacea o elettronica via SWIFT.

Nella garanzia diretta la banca dell'ordinante si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di inadempimento dell'ordinante.

Nella garanzia indiretta la banca dell'ordinante non assume un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti di un'altra banca. Più precisamente la banca dell'ordinante richiede ad un'altra banca, solitamente scelta dal beneficiario, di emettere, dietro propria contro-garanzia, una garanzia a favore di quest'ultimo.

Indipendentemente dal ruolo di Garante o contro-garante, un ulteriore ruolo che la Banca potrebbe ricoprire è quello di "Avvisante" della garanzia al beneficiario. Tramite l'avviso della garanzia, che può avvenire sia direttamente al beneficiario che attraverso una terza banca ("secondo avvisante"), la banca avvisante indica al beneficiario e, se del caso, al secondo avvisante, di avere verificato l'apparente autenticità della garanzia, nonché che l'avviso rispecchia correttamente i termini e le condizioni della garanzia ricevuta. Tali regole valgono anche per il secondo avvisante nel momento in cui avvisi il beneficiario.

### **Opportunità**

Il Credito di firma si presta, quindi, ad essere utilizzato dal Cliente tipicamente come sostituto del deposito cauzionale per far fronte a specifiche richieste di garanzia da parte di terzi, che possono riguardare la restituzione di un anticipo di un titolo di credito, etc., sollevando il Cliente dal dover sostenere immediatamente un esborso di denaro.

### **Rischi**

- Per l'ordinante-compratore di un credito documentario: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio pagati potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- Per il beneficiario-venditore in un credito documentario (non confermato): il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- Per l'ordinante di una garanzia il rischio è rappresentato dalla necessità di rimborsare alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'eventuale escussione.

Rischio di cambio, se il rimborso è espresso in moneta diversa da quella del conto del Cliente da addebitare/accreditare.

### **Per saperne di più è possibile consultare:**

- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento, disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bnl.it](http://www.bnl.it), nella sezione "Trasparenza"

- lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge n.108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel prospetto che segue rappresentano le voci di costo dei fidi relativi ai prodotti oggetto del presente foglio informativo.

Non sono altresì incluse le voci di costo relative all'operatività inerente le connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali prodotti vengono resi disponibili.

### VOCI DI COSTO APPLICATE ALLA LINEA DI FIDO ACCORDATA

Spese comuni	
<b>Bollatura effetti e regolarizzazione bolli su titoli di credito ed atti notarili</b>	Recupero spese di bollo e spese notarili
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi<sup>1</sup> operazioni in</b>	0,25 % – minimo Euro 5.000

<sup>1</sup> Applicata ad ogni trasformazione di una valuta (compreso l'Euro) in un'altra a pronti e ad ogni trasferimento di fondi derivante da operazioni di incasso documentario o credito documentario.

Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0.75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

Aggiornato al 5/10/2020





<b>Euro</b>	
<b>Commissione di cambio e trasferimento fondi<sup>2</sup> operazioni i in Valuta Estera</b>	0,25 % – minimo Euro 5.000
<b>Invio Documenti di Trasparenza</b>	Cartaceo: Euro 1
	Elettronico: Euro 0

<b>Commissione di Affidamento<sup>3</sup> (onnicomprensiva per gli affidamenti a carattere rotativo)</b>
0,50% (trimestrale)

<b>Tasso di interesse debitore nominale annuo per utilizzi entro fido</b> <i>Finanziamenti a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera</i>		
Tasso Fisso	Tasso di interesse debitore nominale annuo	TAEG
	11%	15,40%
	Tasso di interesse debitore nominale annuo	TAEG

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33..

<sup>2</sup> Applicata ad ogni trasformazione di una valuta (compreso l'Euro) in un'altra a pronti e ad ogni trasferimento di fondi derivante da operazioni di incasso documentario o credito documentario.

Per la determinazione del tasso di cambio applicato al Cliente, la Banca prende a riferimento il "tasso di cambio di mercato" disponibile al momento in cui l'operazione di cambio viene negoziata oppure il "Listino cambi BNL"; in entrambi i casi viene applicato uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75 %.

Il "listino cambi BNL" viene formato sulla base delle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13:00 di Londra, così come riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora le pagine Reuters non fossero disponibili; da queste quotazioni la Banca rileva giornalmente un cambio unico delle altre divise contro l'Euro, che rappresenta pertanto il "listino cambi BNL", a cui la Banca applica uno spread (margine) nella misura massima dello 0.75%. La Banca può applicare uno spread (margine) inferiore allo 0.75 % in funzione dei seguenti fattori: importo della singola operazione, divisa oggetto di conversione, liquidità e andamento del mercato, differente operatività del cliente (correlata ad esempio, al volume di operazioni rilevate dalla Banca in un determinato periodo). Ad esempio:

- maggiore è l'importo da convertire, minore sarà lo spread (margine) applicato, in funzione della copertura dei costi fissi di gestione dell'operazione;
- operazioni di conversione fra le divise più scambiate sui mercati internazionali (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK), prevedono uno spread (margine) minore rispetto ad operazioni di conversione tra tutte le altre divise che sono meno scambiate;
- lo spread (margine) applicato può variare anche nel caso di maggiore o minore liquidità dei mercati internazionali, influenzato dall'orario in cui avviene la conversione, oppure da particolari eventi e inattese turbolenze sui mercati finanziari.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo delle condizioni applicate.

Caso 1: il cliente acquista 1.000,00 USD (Dollari Americani) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 1,1220: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 898,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente a Euro 6,74.

Caso 2: il cliente vende 600.000,00 CHF (Franchi Svizzeri) e al momento della vendita il cambio di mercato è pari a 1,05547433: al cliente verrà accreditato un importo convertito pari a 566.200,00 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,40 % corrispondente a Euro 2.264,80.

Caso 3: il cliente acquista 600.000,00 CNH (Renminbi Cinesi) e al momento dell'acquisto il cambio di mercato è pari a 7,7065222: al cliente verrà addebitato un importo convertito pari a 78.444,46 Euro comprensivo dello spread (margine) pari allo 0,75% corrispondente ad Euro 588,33.

<sup>3</sup> Trattasi di commissione che remunera la Banca per la messa a disposizione degli affidamenti. Essa viene contrattualizzata con il cliente al momento della concessione e applicata in misura percentuale dal momento della resa operativa della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo e per la durata del periodo dell'affidamento



Tasso Variabile <sup>4</sup> (Spread + indice di riferimento)	11%	15,40%
---	-----	--------

<b>Tasso di Interesse debitore nominale annuo per utilizzi extra fido e tasso di mora</b> <i>Finanziamenti a breve termine (non rateali) in euro e valuta estera, Crediti di Firma per consumatori</i>	
<b>Giorni calcolo interessi</b>	Giorni effettivi/ 360
<b>Tasso per utilizzi extra fido (autorizzati)</b>	11%
<b>Interessi di mora</b>	Tasso o spread contrattuale, maggiorato di 2 punti percentuali
<b>Nel caso in cui la Banca conceda la proroga di un finanziamento già erogato e scaduto nei termini di rimborso originari, il tasso debitore nominale annuo in essere sul finanziamento alla data di ogni proroga sarà maggiorato di</b>	2 punti percentuali
<b>Indennizzo in caso di rimborso anticipato</b>	<p>In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo di cui al non è dovuto:</p> <p>a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</p> <p>b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;</p> <p>c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</p> <p>d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro</p>

<b>VOCI DI COSTO SPECIFICHE APPLICATE AI CREDITI DI FIRMA</b> <i>(che si aggiungono alla Commissione di Affidamento<sup>5</sup> applicata alla linea di fido accordata)</i>	
<b>Spese relative a Fideiussioni, Garanzie autonome e Lettere di credito standby (SBLC)</b>	
<b>Diritto d'emissione urgente<sup>6</sup></b>	0,3 % sul valore facciale dell'emissione minimo Euro 100,00
<b>Spese di modifica</b>	Euro 75,00
<b>Commissione Valutazione Rischio (CVR)</b>	4,5% annuo (minimo Euro 300,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale della garanzia, comprensivo delle percentuali di tolleranza contrattualizzate nella garanzia stessa, ed è percepita dalla data di emissione fino alla data di cancellazione della garanzia dai libri della Banca (estinzione). La modifica in aumento dell'importo della garanzia o della scadenza comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
<b>Periodicità di percepimento della CVR</b>	unica soluzione (cd. upfront)
<b>Modalità di percepimento della CVR</b>	Anticipata
<b>Commissioni e spese per emissioni indirette, ulteriori rispetto alla CVR</b>	Determinate e reclamate dalla Banca corrispondente incaricata dell'emissione della garanzia
<b>Diritto di intervento sulla Banca corrispondente<sup>7</sup></b>	Euro 50,00
<b>Spese di notifica garanzia emessa da altra Banca</b>	Euro 75,00

<sup>4</sup> La Banca e il cliente possono concordare un tasso d'interesse variabile associato a parametri di mercato. Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra il parametro d'indicizzazione e lo spread. Tale tasso sarà applicabile nel limite massimo di quanto indicato all'interno della tabella alla voce "Tasso di interesse debitore nominale annuo"

<sup>5</sup> La Commissione di affidamento non è dovuta nei casi in cui non è necessario disporre di una linea di credito (ad es. Crediti Documentari disposti su BNL, Incassi documentari, Fideiussioni/garanzie autonome/lettere di credito standby notificate da BNL, .)

<sup>6</sup> Per urgenti si intendono le richieste di emissione da evadere entro 24 ore dall'orario (telematico o consegna postale) di ricezione della richiesta completa e processabile da parte della banca.

<sup>7</sup> Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc.) per comunicazioni, richieste informative, ricerche.



<b>Commissione di trasferimento (ove ammesso)</b>	0,50 % min. Euro 100,00
<b>Commissione di accettazione o conferma (solo SBLC)</b>	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
<b>Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere" (solo SBLC)</b>	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera

<b>Crediti Documentari disposti su BNL (anche detti "Export")<sup>8</sup></b>
<b>Spese relative ad Incassi documentari e Crediti documentari</b>

<b>Commissione Unitaria</b>	
Diritto di notifica	Euro 75,00
Diritto di modifica	Euro 100,00
Non conformità (riserve) rilevate sui documenti	Euro 100,00
Commissione di utilizzo	0,50 % sul valore nominale dei documenti presentati (minimo Euro 100,00)
Commissione di accettazione o conferma <sup>9</sup>	Da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera
Rilascio di "Silent confirmation" o "Star del credere"	Da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera

<b>Commissione Flat</b>	
Comprende e sostituisce: Diritto di notifica ; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio Documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente.	4% (minimo Euro 1.000,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e valida dalla data di notifica fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) del credito documentario. La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione

<b>Commissione Forfetaria<sup>10</sup></b>	
Comprende e sostituisce: Diritto di notifica; Diritto di modifica; Non conformità (riserve) rilevate sui documenti; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio Documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente;	2.000,00 Euro, per operazioni di importo nominale fino a 100.000,00 Euro  Operazioni di importo nominale superiore a 100.000,00 Euro: NON APPLICABILE

<b>Crediti Documentari disposti da BNL (anche detti "Import")</b>	
<b>Commissione Unitaria</b>	
Diritto d'emissione urgente <sup>11</sup>	0,3% sul valore facciale dell'emissione, minimo Euro 100,00

<sup>8</sup>Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità.

<sup>9</sup> Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.

<sup>10</sup> In caso di aumento dell'importo nominale del credito, verrà addebitata l'eventuale differenza, rispetto alla commissione già percepita in fase di emissione, relativa al nuovo scaglione di importo in cui ricade il credito documentario modificato o la commissione unitaria in caso di superamento dell'importo massimo previsto per l'applicazione della Commissione Forfetaria.

<sup>11</sup> Per urgenti si intendono le richieste di emissione da evadere entro 24 ore dall'orario (telematico o consegna postale) di ricezione della richiesta completa e processabile da parte della banca.





Diritto di preavviso	Euro 50,00
Diritto di modifica	Euro 100,00
Commissione valutazione rischio (CVR)	4,5% annuo anticipato (minimo Euro 150,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e percepita dalla data di emissione del credito documentario fino alla data di cancellazione dello stesso dai libri della Banca (estinzione). La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.
Commissione di utilizzo	0,50% sul valore nominale dei documenti presentati, minimo Euro 100,00
Commissione di accettazione <sup>12</sup>	4,5% annuo anticipato sul valore dei documenti accettati (minimo Euro 150,00) calcolata dalla data di accettazione fino alla scadenza del pagamento differito.

Commissione Flat	
Comprende e sostituisce: Diritto di preavviso; Diritto di modifica; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio Documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente; CVR; Accettazione	5% (minimo Euro 1.000,00), tale commissione è calcolata sull'importo nominale del credito documentario, comprensivo della percentuale di tolleranza contrattualizzata nel credito documentario stesso, e valida dalla data di apertura fino alla data di scadenza del credito documentario (o alla data ultima di pagamento, se previsto un differimento dello stesso rispetto alla scadenza). La modifica in aumento dell'importo del credito documentario comporta il percepimento di un conguaglio della commissione.

Commissione Forfetaria <sup>13</sup>	
Comprende e sostituisce: Diritto di preavviso; Diritto di modifica; Commissione di utilizzo; Recupero spese fax e telefoniche; Invio Documenti a mezzo corriere privato; Diritto di intervento sul corrispondente; CVR; Accettazione	5.000,00 Euro, per operazioni di importo nominale fino a 100.000,00 Euro  Operazioni di importo nominale superiore a 100.000,00 Euro: NON APPLICABILE

Commissioni e spese relative ad Incassi Documentari <sup>14</sup>	
Commissioni di incasso documenti	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Commissioni di accettazione <sup>15</sup> documenti presentati all'incasso	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Consegna documenti Franco Valuta	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500) per singolo documento da incassare
Commissione ritorno impagati e/o protesti	0,50% (min. Euro 100,00 - max. Euro 500)
Effetti senza spese o richiamati	Euro 20,00

Spese e commissioni comuni a Incassi e Crediti Documentari <sup>16</sup>	
--	--

<sup>12</sup> . Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari /SBLC disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione.

<sup>13</sup> In caso di aumento dell'importo nominale del credito, verrà addebitata l'eventuale differenza, rispetto alla commissione già percepita in fase di emissione, relativa al nuovo scaglione di importo in cui ricade il credito documentario modificato o la commissione unitaria in caso di superamento dell'importo massimo previsto per l'applicazione della Commissione Forfetaria

<sup>14</sup> Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità

<sup>15</sup> Al rilascio degli impegni di pagamento a fronte di crediti documentari /SBLC disposti su BNL si applicano le stesse commissioni previste per l'accettazione

<sup>16</sup> Spese e commissioni per servizi che, di per sé, non necessitano della disponibilità di una linea di credito da parte del Cliente per essere utilizzati. Qualora, ad esempio, il Cliente richieda alla Banca di finanziare il pagamento dei documenti da ritirare (ricevuti dalla Banca, o direttamente o per il tramite della banca corrispondente, con relativo mandato del venditore), o l'anticipo salvo buon fine del ricavo relativo



Commissione di trasferimento Solo Crediti Trasferibili -	0,50% (min. Euro 100,00 )
Disposizione di pagamento a favore di terzi impartita dal beneficiario - Notifica disposizione beneficiario	0,40% (min. Euro 100,00 )
Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti - Diritto di custodia per titolo	0,50% a semestre o frazione (min. Euro 25,00 - max. Euro 150,00)
Recupero spese fax e telefoniche - Per ogni singolo invio	Euro 10,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico standard	Euro 40,00
Invio Documenti a mezzo corriere - Singolo plico fuori standard	Da percepire in base al costo della spedizione
Diritto di intervento sulla Banca Corrispondente <sup>17</sup>	Euro 50,00
Delega messa a disposizione merce spedita a nome banca	Euro 30,00
Rilascio dichiarazione di avvenuto pagamento	Euro 30,00

**Note:**

- L'eventuale parametro di riferimento per l'indicizzazione del tasso di interesse è pari a quello rilevato sulle pagine Reuters EURIBOR01 o LIBOR01/LIBOR02 (per monete diverse dall'euro) o Bloomberg ALLX EUAM o diffuso sui principali circuiti telematici.
- Le commissioni di Valutazione Rischio e di conferma dei Crediti Rotativi si applicano sull'ammontare globale degli utilizzi possibili e per tutto il periodo di validità del credito (inclusa eventuale proroga).
- Per i crediti documentari Annullati e/o Inutilizzati (anche parzialmente) si applica la metà delle commissioni di utilizzo sull'ammontare non utilizzato, fermo il minimo.
- Per i crediti documentari confermati e per quelli disposti da BNL, la commissione di conferma rimane, in ogni caso, acquisita per l'intera validità del credito (inclusa eventuale proroga).
- Alle spese sopra elencate vanno aggiunte le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente estero, nonché le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente incaricato della eventuale copertura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bnl.it](http://www.bnl.it)).

### **QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO (CASSA)**

#### **ESEMPIO 1: FINANZIAMENTO A SCADENZA**

##### **TAEG 15,40 %**

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede:

- che finanziamento sia pari a 10.000 euro;
- che il credito sia erogato in un'unica soluzione;
- che il credito abbia la durata di un anno;
- l'applicazione di una commissione di affidamento che remunera il fido accordato secondo il valore riportato nel presente documento;
- che il capitale sia rimborsato solo per intero ed in un unico versamento;
- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'importo erogato il tasso di interesse contrattuale;
- che gli oneri inclusi nel TAEG prevedano tutte le spese e commissioni sostenuti nel periodo di riferimento diversi dagli interessi.

---

ai documenti consegnati alla Banca affinché ne curi l'incasso (con mandato di consegnarli al compratore dietro effettuazione della prestazione pattuita) o in utilizzo ad un credito documentario, il Cliente dovrà disporre di apposite linee di credito ed inoltrare specifica richiesta alla Banca per la relativa valutazione di fattibilità

<sup>17</sup> Include la predisposizione della relativa messaggistica (es: Swift, Telex, etc) per comunicazioni, richieste informative e ricerche.

Aggiornato al 5/10/2020

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

## RECLAMI E RECESSO

### RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

1. effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
2. esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

### RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché il fido sia accordato a tempo determinato, nonché di ridurre o sospendere, anche singolarmente, gli affidamenti accordati; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione del fido può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- a. gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- b. scorretto utilizzo dei fidi per frequenti richieste di utilizzo degli stessi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo definito dalla Banca nel presente contratto o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- c. creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- d. inadempienze gravi o continue verso clienti, irregolarità nei pagamenti (anche verso terzi), in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- e. perdite improvvise o continua mancata redditività;
- f. altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione alla Banca.
- g. in caso di riduzione del Valore Netto della Garanzia, mancata reintegrazione del Valore della Garanzia almeno pari al prefissato Valore Minimo di Garanzia.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dal fido. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo dopo il rimborso integrale alla Banca degli importi erogati dalla Banca al Cliente a fronte dei relativi fidi accordati.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di utilizzo del fido accordato.

Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino della possibilità di utilizzo del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite del fido accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, comunque dipendenti dal presente rapporto, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

**Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni**

<b>LEGENDA</b>	
<b>Clientela al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese (imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Commissione di Affidamento</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla linea di credito deliberata in favore del cliente ed alla relativa durata. Il suo ammontare massimo non eccede quanto previsto dall'art. 117-bis comma 1 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). La commissione è onnicomprensiva per i prodotti di credito disciplinati dall'Art. 117-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei apporti con i clienti. Sono incluse fra le aperture di credito, ai fini dell'applicazione dell'art 117-bis, tutte le operazioni nelle quali la disponibilità sul conto sia concessa a valere su plafond a carattere rotativo (affidamenti di cassa a carattere rotativo). Al di fuori delle forme tecniche indicate dall'Art. 117-bis del Test Unico Bancario, la commissione non riveste carattere di onnicomprensività e remunera l'attività istruttoria e di valutazione dell'affidabilità creditizia del Cliente.
<b>Commissione di utilizzo</b>	In un'operazione di credito documentario o lettera di credito standby, la commissione di utilizzo remunera l'attività tecnico-specialistica di controllo documentale da parte di risorse esperte della Banca per l'accertamento del diritto al pagamento da parte del beneficiario dell'impegno di firma, a seguito della presentazione degli stessi in utilizzo della lettera di credito, nonché il relativo rischio operativo.
<b>Commissione Valutazione Rischio (CVR)</b>	La Commissione Valutazione di Affidamento, applicata per i soli impegni di firma ed in aggiunta alla Commissione di Affidamento, remunera la Banca per il rischio di credito legato al mancato rimborso in caso di escussione (garanzia) o pagamento (credito documentario) di ciascun impegno di firma emesso dalla banca su ordine del Cliente in utilizzo della linea di credito accordata. Il costo della CVR è espresso in percentuale annua sul valore nominale dell'impegno di firma <i>pro tempore</i> registrato sui libri contabili della Banca. L'addebito della CVR avviene in via anticipata a partire da ogni nuova emissione e fino alla data di cancellazione dell'impegno di firma dai libri contabili della Banca.



<b>€STR</b> (Euro Short-Term Rate)	<p>L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che sono ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni.</p> <p>La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale "<a href="https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html">https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html</a>" il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB): <a href="https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf">https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf</a></p>
<b>Euribor</b> (Euro Interbank Offered Rate)	<p>L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.).</p> <p>Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).</p>
<b>Fido o Affidamento</b>	<p>Linea di credito valida sino a revoca o ad una scadenza determinata, che definisce l'esposizione creditizia massima assumibile dalla Banca verso il Cliente per determinate finalità e modalità di utilizzo, costituita dal totale delle somme messe a disposizione, dei finanziamenti erogabili (anche condizionatamente) e degli impegni di firma assumibili.</p>
<b>Interessi di mora</b>	<p>Interessi dovuti in caso di mancato pagamento alla scadenza contrattuale pattuita, calcolati sull'importo non pagato a partire dal giorno successivo alla scadenza pattuita e fino al pagamento di quanto dovuto.</p>
<b>Libor</b> (London Interbank Offered Rate)	<p>Il Libor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine attraverso la IBA - ICE Benchmark Administration Limited (appartenente alla Intercontinental Exchange Group, Inc.), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.).</p> <p>Quando il Libor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 a.m. (ora di Londra) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando il Libor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:45 a.m. (ora di Londra).</p>
<b>Spread</b>	<p>Maggiorazione (o riduzione) applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento per la determinazione del tasso debitore nominale da applicare al finanziamento nel periodo di riferimento.</p>



<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	<p>Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.</p> <p>Il TAEG relativo alle aperture di credito in conto corrente valide sino a revoca è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>- che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>- che il credito sia fornito per un periodo di 3 mesi;</li><li>- che gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento ottenuti applicando all'accordato il tasso di interesse contrattuale;</li><li>- che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.</li></ul> <p>Il TAEG relativo ai finanziamenti (a scadenza) è calcolato sulla base delle seguenti assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che l'accordato sia quello indicato nel contratto;</li><li>- che il credito venga erogato in un'unica soluzione;</li><li>- che il credito sia fornito per un periodo pari ad 1 anno;</li><li>- che gli interessi siano dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento;</li><li>- che gli oneri siano inclusi nel TAEG e prevedano tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.</li></ul> <p>Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto all'allegato 5B di Banca d'Italia al seguente link: <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/allegato_5/Allegato-5bnew.pdf">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/allegato_5/Allegato-5bnew.pdf</a></p> <p>Il valore del TAEG riportato tiene conto di tassi ed oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle norme dettate dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 ed alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.</p>
<b>Tasso debitore nominale annuo</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.